

Iva non versata in serie dal fornitore: il committente salva la detrazione

Accertamento

L'omesso pagamento non può essere posto sullo stesso piano della frode

Nel caso specifico la società aveva anche chiesto il Durc alla propria controparte

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

La ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell'Iva da parte del fornitore di beni o servizi, di per sé non può mai giustificare il diniego del diritto alla detrazione dell'imposta da parte del committente/cessionario. Ciò, poiché l'omesso versamento dell'Iva non può essere messo sullo stesso piano della frode, tanto più laddove l'ufficio non abbia dato prova – anche

alla luce della recente modifica apportata all'articolo 7, Dlgs 546/1992 – dell'assenza di buona fede in capo al contribuente. Ad affermarlo sono tre sentenze della Cgt Lombardia aventi ad oggetto la medesima vicenda (n. 39, n. 44 e n. 45, depositate a gennaio scorso, giudice relatore De Domenico).

La questione trattata riguarda una società che aveva commissionato delle prestazioni di trasporto. La società fornitrice si sarebbe resa responsabile di reiterate violazioni dell'obbligo di versamento dell'Iva. L'ufficio ha pertanto contestato la detrazione dell'Iva effettuata dalla committente, in quanto asseritamente eseguita in frode alla legge. Si tratta di una tesi piuttosto diffusa nelle prassi operative degli uffici che tuttavia non trova alcun fondamento né nella disciplina unionale né nella giurisprudenza. Come osservato dai giudici di appello, una cosa è la frode commessa ai danni del Fisco, tutt'altra è l'omesso versamento dell'Iva regolarmente dichiarata. Attraverso la trasmissione delle liquidazioni periodiche (Lipe),

l'ufficio è peraltro messo in condizioni di adottare tempestivamente le misure idonee ad attivare il recupero coattivo delle somme dovute. Inoltre, come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia Ue, le amministrazioni nazionali non possono mai pretendere dal contribuente l'esercizio di poteri di controllo che competono solo agli uffici fiscali.

Nel caso di specie, la controparte dell'operazione non poteva avere notizia del mancato versamento delle imposte da parte del prestatore. Infine, un'imposta, regolarmente fatturata e riferita a prestazioni realmente effettuate, non diventa indetraibile solo per il fatto che l'acquirente sapeva dello stato di difficoltà del prestatore: oltre a non essere previsto da alcuna norma di legge, è palesemente contrario al principio di neutralità dell'Iva (sentenza C-227/21 del 15 settembre 2022). Quando anche fosse comprovato che il committente era a conoscenza dell'insolvenza del prestatore, questo non avrebbe comunque

legittimato la negazione del diritto alla detrazione.

Nel caso in esame, peraltro, il committente aveva anche svolto le ordinarie operazioni di controllo, chiedendo ad esempio l'esibizione del Durc, un comportamento ritenuto dai giudici rappresentativo dell'ordinaria diligenza professionale esercitata, tanto da escludere la sussistenza di mala fede. D'altro canto, a rigore non spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede ma è l'ufficio onerato della prova del comportamento contrario della legge del soggetto passivo, alla luce del criterio consacrato con l'introduzione del comma 5 bis all'articolo 7 del Dlgs 546/1992. Peraltro, si tratta di un principio più volte rimarcato dalla Cassazione nella ben diversa ipotesi delle operazioni soggettivamente inesistenti (sentenza 27745/2021).

Nel caso in esame, in conclusione, tale rigore probatorio è tanto più necessario proprio perché la violazione contestata non può essere qualificata come frode.